

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

BANDO N.17/2011 – servizio biennale di prelievo rifiuti urbani dalle aree di servizio e dai Centri Servizi per la Sicurezza Autostradale e relativo trasporto e recupero/smaltimento differenziato. – CIG 2352493AA0. L'importo complessivo dell'appalto è di euro 594.000,00 di cui euro 591.000,00 per prestazioni di servizio soggette a ribasso ed euro 3.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso).

(ultimo aggiornamento il 1 LUGLIO 2011)

1. In riferimento alla gara d'appalto no. 17/2011 siamo con la presente a chiederVi quanto segue:

- 1.a) È possibile effettuare la costituzione di un ATI anche dopo l'aggiudicazione?
L'intenzione di partecipare in ATI costituenda deve essere indicata nell'offerta: l'ATI può essere costituenda o costituita.
In caso di partecipazione in ATI costituenda (ovverosia non ancora costituita), la documentazione amministrativa dovrà contenere l'impegno a conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese facenti parte del raggruppamento qualificata come capogruppo/mandataria, da prodursi secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs 163/06.
In caso di ATI già costituita, dovrà essere presentato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta, anche l'atto di costituzione dell'ATI, da prodursi secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 15 del D.Lgs 163/06.
Si rinvia a quanto indicato al punto III.1.3) "Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell'appalto" del bando di gara.
- 1.b) Il pagamento di € 70,00 in caso della costituzione di un ATI, deve essere effettuato solamente dal capogruppo dell'ATI oppure di tutte le aziende che partecipano all'ATI?
L'obbligo di contribuzione in caso di ATI costituita il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Anche nel caso di ATI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l'offerta è unica e sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l'ATI; l'offerta contiene l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da quest'ultima.
- 1.c) La fideiussione deve essere presentata solamente dal Capogruppo dell'ATI oppure da ogni azienda che partecipa all'ATI?
L'offerta è unica pertanto anche la cauzione provvisoria a corredo dell'offerta è unica, con le avvertenze di cui al successivo numero 1.d).
- 1.d) Se la fideiussione deve solamente essere presentata da parte del Capogruppo dell'ATI, la stessa deve contenere i nomi delle singole ditte, per nome e conto?
La cauzione provvisoria, da presentare come garanzia a corredo dell'offerta ai sensi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e di cui al punto "III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste" del bando di gara, in caso di ATI costituita deve essere intestata all'ATI medesima; in caso di ATI costituenda può essere rilasciata a favore della sola impresa capogruppo/mandataria, purché nelle

premesse del citato documento venga evidenziato che l'impresa richiedente riveste il ruolo di capogruppo e vengano indicati i nominativi delle imprese mandanti.

2. A seguito di lettura del bando di gara e del disciplinare siamo a chiedervi i seguenti quesiti ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 53/2010

Quesito n.1

Il rifiuto differenziato rimane di proprietà al gestore?

Il produttore/detentore del rifiuto è Autostrada del Brennero S.p.A.

Quesito n. 2

Trova applicazione il subappalto ai sensi del D.lgs 163/2006?

Come indicato al capitolo VI.3, lett. g) del bando di gara è ammesso il subappalto nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

Quesito n. 3

Gli oneri di smaltimento dei rifiuti non differenziati (cer 200301-200101) sono a carico dell'ente appaltante e presso quali impianti devono essere conferiti?

Allo stato attuale la gestione è la seguente: la fattura mensile che viene emessa con il dettaglio delle attività svolta deve riportare per ciascun viaggio il peso del rifiuto trasportato ed il costo (comprensivo del prelievo, trasporto e smaltimento). Non sono riconosciuti ulteriori addebiti. Gli impianti vengono scelti dall'offerente e specificati nell'allegato 2 del capitolato speciale d'appalto.

Quesito n. 4

Trova applicazione l'art. 6 del C.C.N.L. qualora sia applicato si richiede il numero del personale con livello qualifica, data di assunzione, anzianità nell'azienda ed ecc...

I dati richiesti afferiscono all'attuale gestore del servizio; Tali dati non sono conosciuti dalla scrivente stazione appaltante.

Quesito n. 5

Alla data attuale con quali tipi di mezzi e numero viene svolto il servizio.

I dati richiesti afferiscono all'attuale gestore del servizio; Tali dati non sono conosciuti dalla scrivente stazione appaltante.

Quesito n. 6

Che iscrizione richiedete dell'albo gestori ambientali?

Per quanto riguarda l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta e trasporto di rifiuti, si segnala che nel modulo offerta economica è specificata la quantità prevista (esposta unicamente ai fini dell'aggiudicazione) per ciascuna tipologia di rifiuti. La scelta di categoria e classe è a carico dell'offerente in funzione dell'eventuale avvio dei rifiuti a recupero in modo effettivo ed oggettivo, e della eventuale presentazione in ATI. Nell'allegato 2 del Capitolato Speciale d'Appalto devono essere specificate categoria e classe di iscrizione della singola impresa (o di ciascuna impresa in caso di ATI).

L'aggiudicatario dovrà comunque essere iscritto almeno per le categorie 1 e 4.

3. A seguito di lettura del bando di gara e del disciplinare siamo a chiedervi i seguenti quesiti ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 53/2010

Quesito n.1

Premesso

Che nel bando di gara e nel disciplinare viene richiesto

a – due referenze bancarie a corredo della documentazione amministrativa;

b – che trova applicazione l'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 di avvalersi di una impresa ausiliaria ai fini della dimostrazione dei requisiti economici finanziari tecnici organizzativi;

c – che l'art. 41 del D.Lgs 163/2006 prevede ulteriore modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità finanziaria anche in considerazione della neo costituito operatore economico;

d – che le referenze bancarie possono essere anche negate dell'istituto finanziario per vari motivi in quanto non sussiste una normativa che impone loro il rilascio per gli usi di concorrere ad gare d'appalto;

Che con sentenza del Consiglio di Stato del 22-04-2002 n. 2183 venivano giudicati illegittimi i bandi che richiedevano le referenze bancarie.

L'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e servizi con determina e/o parere n. 152 del 17-12-2009 rimarcava quanto espressa dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra evidenziato.

In virtù di quanto in premessa esponiamo il seguente quesito

La partecipazione di un operatore la cui costituzione risulta essere inferiore al triennio della data di pubblicazione del bando di gara può partecipare alla gara di cui all'oggetto esimendosi nella produzione delle referenze bancarie rilasciata da un solo istituto in funzione di quanto narrato in premessa (sentenza del Consiglio di Stato parere Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e servizi) in ed in considerazione del fatto che può avvalersi dell'art. 49 del D.Lgs 163/2006

Le premesse del quesito non sono pertinenti (la citata sentenza del Consiglio di Stato è precedente al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 163/06, che con la previsione di cui al suo art. 41 ha tolto ogni dubbio di legittimità in merito al requisito di almeno due dichiarazioni di istituti bancari; la legittimità di tale requisito è confermata anche nel citato parere dell'AVCP).

Si conferma che le dichiarazioni afferenti alla capacità economica – finanziaria dell'impresa concorrente devono essere rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati.

Si fa presente ad ogni modo che, trattandosi di requisito economico- finanziario, è possibile il ricorso all'istituto di avalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 163/06.

Quesito n. 2

Trova applicazione l'art. 49 in tutte le sue forme?

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 49 del D.Lgs 163/2006.

Quesito n. 3

Le dichiarazione possono essere rese su modelli simili a quelli previsti dal bando purché contengono quanto in essi riportati, visto che per esempio i soggetti cessati non rientrano?

L'offerta economica deve essere formulata compilando il "modulo offerta economica". Per tutte le altre dichiarazioni e informazioni richieste i fac-simile hanno il mero compito di facilitare l'offerente e ridurre il rischio di esclusioni derivanti da errori nella formulazione dell'offerta.